



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°360 del 10/07/2020

Per il 30/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PICCONI ALESSANDRO FINO AL 20/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI MANCINI MICHELE FINO AL 20/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 20/02/2020

(Gara: VIS SUBIACO – ATLETICO VESCOVIO del 16/02/2020 – Campionato Under 17 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.341 del 19/06/2020

Il direttore di gara sospendeva l'incontro in epigrafe al 29' minuto del primo tempo.

Riferisce l'Arbitro che dopo aver notificato l'espulsione ad un calciatore della Vis Subiaco ed uno dell'Atletico Vescovio per reciproche scorrettezze, penetrava nel terreno di gioco il massaggiatore della Vis Subiaco che veniva a confronto verbale con un calciatore della squadra avversaria e poi con lo stesso direttore di gara, venendo espulso unitamente al dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società per comportamento non regolamentare.

A seguito delle espulsioni comminate l'Arbitro veniva attorniato da alcuni calciatori della squadra di casa che protestavano vivacemente e ritenendo di non essere più in condizioni di gestire la situazione e temendo per la propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente l'incontro. Il Giudice Sportivo con la decisione impugnata, dopo aver descritto i fatti riportati nel referto arbitrale, decideva di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-

3 alla Vis Subiaco, di inibire i dirigenti della Vis Subiaco, Proietti Mancini Michele e Picconi Alessandro sino al 20-3-2020 e di squalificare i due calciatori espulsi, Proietti Mancini Valerio della Vis Subiaco e Mihali Lorenzo dell'Atletico Vescovio, per due gare.

Impugna la delibera la società Vis Subiaco che rileva come non sussistessero le condizioni per la sospensione della gara in quanto l'Arbitro ben avrebbe potuto padroneggiare la situazione chiedendo ausilio ai due capitani, anche in considerazione del fatto che non sono riportati particolari comportamenti violenti e minacciosi da parte dei calciatori della squadra ospitante, né risulta assunto in concreto alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti.

Chiede altresì la riduzione dell'inibizione comminata ai due dirigenti.

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del reclamo in relazione alle sanzioni comminate ai due dirigenti.

Infatti il comunicato ufficiale con il quale sono state inflitte le sanzioni, inibizione sino al 20-3-2020, risulta pubblicato il 20-2-2020 e quindi la durata complessiva delle stesse è stata di 29 giorni.

A mente dell'articolo 137 comma 3 lettera B del CGS non sono reclamabili le sanzioni dell'inibizione a carico dei dirigenti fino ad un mese e quindi la società non poteva impugnare le sanzioni dei due dirigenti che non hanno superato tale limite minimo.

Nel resto il reclamo va accolto. In effetti non risulta dal referto di gara che si siano verificati fatti che portassero senza alternativa alla sospensione della gara, misura possibile ma estrema per la quale debbono sussistere i requisiti previsti dal regolamento.

In particolare, prima di arrivare a tale decisione, l'Arbitro deve mettere in atto tutta una serie di comportamenti ed azioni volte a riportare l'ordine sul terreno di gioco, atti e provvedimenti che, nella fattispecie sono risultati del tutto assenti, non avendo nemmeno il direttore di gara adottato i provvedimenti immediati ed usuali, primo fra tutti quello di richiamare il capitano della squadra per essere confortato nel tentativo di ristabilire l'ordine nei confronti dei compagni di squadra.

La gara va quindi annullata disponendone la ripetizione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, ordinando la ripetizione della gara.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente le altre decisioni impugate, ai sensi dell'art.137, comma 3 – lett. B del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
LIVIO ZACCAGNINI

76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AFFILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 LND DEL 27/02/2020

(Gara: AFFILE – POL.CASTEL MADAMA del 22/02/2020 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento di perdita della gara assumendo che l'arbitro non possa essere stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti in quanto troppo lontano da essi al momento dei fatti.

Negli atti di gara, che, come noto ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", l'arbitro ha chiaramente e univocamente rilevato di esser stato colpito al collo da un oggetto di piccole dimensioni lanciato dalla tribuna occupata dalla società Affile che gli provocava forte dolore e che, non essendo nelle condizioni di proseguire la gara, ne determinava la sospensione.

Le deduzioni avanzate dalla reclamante non appaiono sorrette da adeguato apparato probatorio, non risultando certamente riferibili alla gara e al momento di cui trattasi le fotografie depositate: esse, pertanto, non sono in grado di superare il valore fidefacente del referto di gara.

La decisione del Giudice di prime cure, quindi, appare corretta e deve essere confermato il provvedimento di perdita della gara a carico della società reclamante.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli